

REGOLAMENTO (CEE) N. 3507/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2984/87 in ordine all'intervento per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 stabilisce le condizioni alle quali si procede agli acquisti d'intervento; che le norme generali relative all'intervento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾; che le modalità d'applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2232/87 della Commissione, del 23 luglio 1987, recante modalità di applicazione relative all'intervento nel settore dei cereali ⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2984/87 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3179/87 ⁽⁶⁾, e il regolamento (CEE) n. 3222/87 ⁽⁷⁾ hanno avviato l'intervento per tutti i cereali diversi dal frumento tenero panificabile; che le disposizioni succitate inducono a ripristinare l'intervento per il frumento tenero panificabile in tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2984/87 è sostituito dal seguente testo

« Articolo 1

Gli organismi d'intervento procedono all'acquisto del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo loro offerti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3222/87 della Commissione è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 39.⁽⁷⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 19.